



## PROVINCIA DI IMPERIA

*Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest*

Decreto N. 22 DEL 12/07/2024

**PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DI RIVIERACQUA E AFFIDAMENTO FINO AL 13 NOVEMBRE 2042 DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' MISTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE OVEST IMPERIESE: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA, SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA E NORME DI PARTECIPAZIONE.**

### IL COMMISSARIO AD ACTA

#### VISTI

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

la L.R. 26 luglio 2019, n. 14 recante “Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica” ed in particolare l’articolo 2 che stabilisce che il Presidente della Regione, nell’ambito delle azioni sostitutive di cui all’articolo 152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dell’articolo 11 della l.r. 1/2014, decorso inutilmente il termine di diffida, può nominare un Commissario *ad acta* in sostituzione dell’Ente di governo d’ambito;

la L.R. n. 1/2023 recante “Modifica alla legge regionale 26 luglio 2019, n. 14 (Provvedimenti urgenti in materia di emergenza idrica)”;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto “Art. 152 c. 3 D. Lgs. 152/2006. Nomina Commissario *ad acta* per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest”;

il decreto del Commissario *ad acta* in data 4 febbraio 2023 n.1 recante “Nomina Sub Commissario *ad acta*”;

#### VISTI ALTRESI'

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

il D. Lgs. 23.12.2022 n. 201 ed in particolare l'art. 14 recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica commi 2 e 3";

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici".

## **RICHIAMATI**

il decreto del Commissario *ad acta* in data 12.06.2024 n. 15 recante la avvenuta formalizzazione della nomina della Dr.ssa Cecilia Brescianini – già Sub Commissario *ad acta* - in qualità di R.U.P.;

il decreto del Commissario *ad acta* in data 10 luglio 2024 n. 20 recante "Approvazione relazione istruttoria ai sensi dell'art. 14, c. 3 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201: scelta della forma di gestione mediante l'affidamento a società mista pubblica-privata per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 fino al 13 novembre 2042 previo esperimento procedura di gara";

## **ATTESO CHE**

l'A.A.T.O. di Imperia avviò il procedimento di organizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.) nel 2007 con delibera n. 51 del 20/07/2007 recante "Scelta della forma di gestione del S.I.I.", scegliendo in particolare la forma dell'affidamento *in house* a società totalmente pubblica, scelta poi confermata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 22 del 22/12/2011;

con deliberazione n. 21 del 26/09/2012 l'Assemblea deliberò di costituire una società consortile a cui affidare il S.I.I.;

con delibera n. 27 del 13/11/2012 l'Assemblea dell'A.A.T.O. Idrico in via definitiva deliberò la non sussistenza per gran parte delle aziende presenti sul territorio dell'A.A.T.O. Imperiese del diritto a proseguire nelle attuali gestioni e, per converso, individuò le aziende che invece avevano diritto a proseguire la gestione;

con deliberazione n. 29 del 13/11/2012, l'A.A.T.O. Idrico Imperiese affidò il S.I.I. alla Soc. Rivieracqua Scpa medio tempore costituita dai Comuni;

in data 14.11.2012 fu sottoscritta la Convenzione di gestione tra l'A.A.T.O. ed il Gestore Unico Rivieracqua Scpa, inizialmente costituita tra pochi Comuni, ma alla quale poi hanno aderito quasi tutti gli altri Comuni (direttamente o indirettamente tramite Amaie S.p.A. e SECOM);

la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'A.T.O. di Imperia del 27/11/2019 ha approvato all'unanimità, anche in ragione delle vicissitudini e delle difficoltà gestionali in cui è incorsa la Società affidataria del servizio Rivieracqua, di passare ad un affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, con conduzione operativa da attribuire al futuro socio privato, dando mandato all'allora Commissario *ad acta* per coordinare tutto il procedimento fatta salva l'approvazione finale da parte dei relativi consigli comunali;

con decreto del Presidente della Regione Liguria in data 27/01/2023 n. 503, in attuazione di quanto previsto all'articolo 152 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, il Presidente della Provincia di Imperia è stato nominato quale Commissario *ad acta* presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di Ente di Governo dell'A.T.O. Ovest Imperiese per il S.I.I., assegnando, tra l'altro, il compito per un eventuale nuovo affidamento del S.I.I. nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del D. Lgs. n. 152/2006;

con intervenute disposizioni, il Tribunale Fallimentare - da ultimo con Decreto ex art. 55 c. III CCII in data 26 aprile 2024 – ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata da Rivieracqua S.p.A., in ragione dell'intervenuto deposito da parte della medesima Rivieracqua S.p.A. del ricorso ex artt. 40 e 48 CCII per l'omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, attestando il conseguimento di importanti obiettivi previsti dal piano di risanamento: l'approvazione del Piano d'Ambito e della Tariffa Unica rispettivamente con decreti del 27.10.23 e

del 2.11.23, la perizia di stima sulla valutazione aziendale sulla base del piano industriale 2023-2029 della Società, predisposta dal Dott. Abbondanza, l'affidamento alla Sogesid S.p.A. delle attività di supporto per la redazione dei documenti della gara (in data 4.3.2024). Lo stesso decreto riporta in motivazione che la Struttura Commissariale ha compiuto, nel mese di aprile 2024, passaggi fondamentali in vista del perfezionamento della gara, trasmettendo al tecnico del Tribunale le ultime versioni dello Statuto e dei Patti parasociali, predisponendo, infine, un cronoprogramma concordato con Sogesid S.p.A. che prevede la pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del socio privato entro il 30.6.2024, la conclusione della pubblicazione entro il 30.9.2024 e l'aggiudicazione entro il 31.10.2024;

## CONSIDERATO CHE

la Società si trova nella condizione di dissesto finanziario che ha condotto la stessa a domandare in data 31.5.2023 al Tribunale la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui agli artt. 12 e segg. del C.C.I.I. in vigore dal 18.7.2022, depositando al contempo la documentazione di cui all'art.19 D. Lgs. n. 14/2019; le misure protettive richieste sono state confermate per la durata di 120 giorni nella Camera del Consiglio del Tribunale del 29.6.2023;

successivamente la Società, con istanza depositata in data 27 settembre 2023, presentava richiesta di proroga delle misure protettive per la quale l'Esperto si è espresso favorevolmente in data 10 ottobre 2023;

nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2024, Rivieracqua S.p.A. ha proposto ai creditori un Accordo di Ristrutturazione del Debito, ex artt. 57 e 61 Codice della Crisi d'impresa – CCII;

gli accordi di ristrutturazione prevedono al punto 3. 1, tra le condizioni risolutive, che l'efficacia dell'Accordo è, tra l'altro, risolutivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 e seguenti del Codice Civile, alla mancata individuazione, all'esito della gara europea "a doppio oggetto" che sarà indetta dal Commissario *ad acta*, del socio privato entro il 31 ottobre 2024;

Rivieracqua S.p.A. ha presentato all'Esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa istanza di prosecuzione dell'incarico fino al 31.03.2024. Il Dr. Amoretti, condividendo le motivazioni esposte nell'istanza, si è reso disponibile alla prosecuzione dell'incarico provvedendo contestualmente ad acquisire le valutazioni di tutte le parti interessate, individuate in un campione significativo di creditori, rappresentanti crediti per circa euro 71.000.000, importo, quest'ultimo, estrapolato dalle proposte di accordo di ristrutturazione del debito inviate da Rivieracqua S.p.A. ad ogni singolo creditore;

la maggioranza degli interpellati (sia in termini di numero di creditori che crediti rappresentati) hanno espresso parere favorevole, evidenziando così la volontà dei Creditori a dare a Rivieracqua, con la composizione negoziata, la possibilità di riuscire a mettere in equilibrio la sua situazione economica/finanziaria/patrimoniale, l'esperto incaricato ha acconsentito alla proroga della Composizione Negoziata della Crisi di Rivieracqua spa fino al **31.03.2024**, come da verbale del 26.01.2024 caricato sulla Piattaforma Informatica per la composizione negoziata;

con ricorso ex art. 19 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ss.mm.ii, depositato lo scorso 24 gennaio (e iscritto al R.G. 126/2024), Rivieracqua S.p.A. ha richiesto al Tribunale di Imperia la concessione delle misure cautelari, essendo venute a scadere in data 26 gennaio (in quanto non più ulteriormente prorogabili) le misure protettive che erano già state concesse nella misura massima prevista dalla legge, nei confronti di Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A., E.N.I. S.p.A., Drafinsub S.r.l., Giuggia Costruzioni S.r.l., Edison Energia S.p.A., TECNO GEST S.r.l. unipersonale, I.P.S. Impresa Pubblici Servizi S.r.l., Podestà Servizi & Ecologia S.r.l., Manpower S.r.l. e Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera, aventi ad oggetto l'inibitoria rivolta ai predetti creditori di avviare nei confronti di Rivieracqua qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare e/o concorsuale;

il Tribunale Fallimentare ha assentito con propria ordinanza in data 20 febbraio 2024 l'accoglimento della misure cautelari;  
in esito agli incontri tra l'Esperto, Rivieracqua S.p.A. ed i creditori, ai quali i Sub Commissari hanno partecipato in qualità di auditori, si è pervenuti, entro la prevista scadenza del 31 marzo 2024, al superamento del 60% degli accordi per ognuna delle 5 classi;

l'Esperto con propria nota in data 29 marzo 2024 ha trasmesso al Tribunale Fallimentare, al Segretario della Camera di Commercio e a Rivieracqua S.p.A. la Relazione finale dell'Esperto ex art. 17 comma 8 Codice della Crisi, in ambito della quale emerge in tutte le categorie dei creditori (classi 1, 2, 3, 4 e 5) una percentuale di adesione alla proposta di Accordo di ristrutturazione del debito superiore al 60%;

in esito a quanto sopra Rivieracqua S.p.A. ha presentato nei termini al Tribunale Fallimentare:

- ATTO RICOGNITIVO DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 23 comma 2 lettera b), 57 e 61 del CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA REPUBBLICA ITALIANA;
- VERBALE DELLA ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART 57 C4 D. LGS. 14/2019;

il Tribunale Fallimentare con propria Sentenza rep. n. 10/2024 del 24/06/2024 ha OMOLOGATO gli accordi di ristrutturazione conclusi da Rivieracqua S.p.A, con estensione degli effetti nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alle seguenti categorie: Classe 1 "Fornitori di beni e servizi"; b) Classe 2 "Indennizzi gestori cessati"; d) Classe 4 "Comuni e altri enti locali"; e) Classe 5 "Fornitori di energia", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61;

nel contesto di cui sopra sono vincolanti gli impegni assunti, ivi compresa l'assunzione degli atti finalizzati alla gara a doppio oggetto ed in particolare l'aggiudicazione entro il 31 ottobre 2024 espressamente riportata negli accordi di ristrutturazione;

l'eventuale mancato rispetto del termine configurerebbe mancata attuazione di una clausola risolutiva con conseguente venir meno della Omologa e conseguente stato di insolvenza della società *in house*;

l'espletamento della procedura di gara connota pertanto carattere di somma urgenza;

#### **ATTESO CHE**

l'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Ente di Governo dell'Ambito, nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

ai fini che qui rilevano si deve evidenziare che la differenza tra la società *in house* che ad oggi gestisce il S.I.I. in forza degli atti adottati nel 2012 e la società mista consiste nel fatto che la prima agisce come un vero e proprio organo dell'Amministrazione dal punto di vista sostanziale, mentre la diversa figura della società mista a partecipazione pubblica, in cui il socio privato è scelto con una procedura ad evidenza pubblica, presuppone la creazione di un modello nuovo, nel quale interessi pubblici e privati trovino convergenza;

l'art. 16 del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), prevede che "gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società a partecipazione mista pubblico-privata, come disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In tali casi, il socio

*privato è individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società di cui al comma 1 mediante procedure a evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere”;*

il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 sopra richiamato (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), stabilisce, all’art. 4, che le finalità perseguibili dalle pubbliche amministrazioni col ricorso alla costituzione di società partecipate debbano soggiacere ad un “doppio vincolo di scopo”: da un lato, infatti, deve trattarsi di società aventi ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; dall’altro le attività da svolgersi devono rientrare tra quelle espressamente indicate dal secondo comma della medesima norma (nel caso di specie, l’attività svolta da Rivieracqua S.p.A. rientra nelle ipotesi di cui alle lettere “a)” e/o “c)”: servizio di interesse generale e/o partenariato);

l’art. 7, co. 5 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, cit., statuisce che *“nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016”* (ad oggi D. Lgs. n. 36/2023);

infine, l’art. 17, co. 6, del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 stabilisce che *“alle società (...) che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo”;*

in conclusione, nei casi in cui è ammessa l’organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale mediante lo strumento della società a capitale misto pubblico-privato, è necessario che la scelta del socio privato abbia luogo mediante procedure di evidenza pubblica. In proposito, la normativa in vigore detta requisiti specifici, e prevede - all’art. 17, commi 1, 2 e 3, del citato D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 - che:

- la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30% del capitale della società mista;
- la selezione del medesimo debba avvenire, come si è detto, con procedure di evidenza pubblica;
- tale selezione abbia ad oggetto, contestualmente, “la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista” (c.d. “gara a doppio oggetto”);
- il socio privato possieda “i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita” ;
- all’avviso pubblico di gara siano allegati:

- (i) la bozza dello statuto societario;
  - (ii) gli eventuali accordi parasociali;
  - (iii) gli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante;
- il bando di gara specifici “l’oggetto dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione pubblica che ha indetto la procedura (...)”.
  - la durata della partecipazione privata alla società mista non sia superiore alla durata dell’appalto o concessione. Ne deriva, in conclusione, che, se è pacifico che la scelta di una pubblica amministrazione di costituire una società mista è tipica manifestazione di discrezionalità, la legittimità di tale scelta postula il perseguimento di finalità di interesse pubblico o generale e l’individuazione del socio privato a mezzo di apposita gara ad evidenza pubblica; con la precisazione che il socio privato deve essere comunque operativo e non un mero socio di capitale, stante la specificità del ruolo che deve assumere nell’attuazione dell’oggetto sociale;

## **RILEVATO CHE**

in osservanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016 il Commissario *ad acta* ha affidato le attività propedeutiche e necessarie alla gara e in particolare:

- Contratto per la fornitura di servizi per perizia asseverata valore Società Rivieracqua S.p.A.;
- Contratto per la fornitura di servizi per l’asseverazione PEF ex art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 201/2022 ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 36/2023;
- Contratto per la fornitura di servizi per la redazione della bozza dello Statuto societario, degli eventuali accordi parasociali, degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 36/2023;
- Contratto per la fornitura di servizi per definizione del Valore Residuo della Società IRETI, proseguimento nell’affiancamento dei rapporti con ARERA, supporto per asseverazione PEF, supporto per le attività connesse alla predisposizione della gara a doppio oggetto e supporto per nuova tariffazione MTI-4;

la bozza di Statuto e Patti parasociali sono stati descritti in ambito di Assemblea dei Sindaci ex art. 30 del TUEL in data 5 aprile, successivamente trasmessi con nota in data 11 aprile 2024 ai fini della approvazione dei Consigli Comunali;

allo stato 29 Consigli Comunali hanno approvato le bozze di Statuto e Patti parasociali ai sensi art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL, oltre all’eventuale aumento delle quote di capitale pubblico, trasmettendo, dove dovuto, le relative deliberazioni alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all’Autorità Garante per la Concorrenza in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5, commi 3-4 del TUSP;

in data 26 giugno 2024 si è svolta l’Assemblea Straordinaria di Rivieracqua S.p.A in ambito della quale sono stati approvati a maggioranza:

- le bozze di Statuto e Patti parasociali;

- l'ingresso del socio privato per una percentuale di 48%, sotto la condizione risolutiva dell'espletamento delle procedure di gara e della relativa aggiudicazione entro il 31 ottobre 2024;

### **ATTESO ALTRESI' CHE**

con decreto del Commissario *ad acta* in data 3 luglio 2024 n. 18 è stata approvata la predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024-2029, con adozione dell'aggiornamento tariffario ed approvazione dell'aggiornamento del cap. 5 del Piano d'Ambito dell'EGATO Ovest Imperiese e del relativo allegato 1) Piano degli interventi, allegato 2) Modello organizzativo gestionale e allegato 3) PEF, in conformità alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 637/2023/r/idr recante "aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'allegato a) alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/r/idr, all'allegato a) alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/r/idr (RQSII)" e alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/r/idr "approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)";

### **RILEVATO ALTRESI' CHE**

con Accordo Quadro approvato con Decreto del Sub Commissario *ad acta* in data 04.03.2024 n. 10, e regolarmente sottoscritto digitalmente in data 25.03.2024, sono state attribuite a Sogesid S.p.A. le attività di supporto connesse all'esercizio delle funzioni di Ente di Governo dell'A.T.O. Ovest per il servizio idrico integrato, assegnate al Commissario *ad acta* ai sensi della vigente disciplina in materia e - in via prioritaria - il necessario supporto amministrativo, tecnico, giuridico e contabile al Commissario *ad acta*, funzionale all'espletamento della procedura di gara a doppio oggetto e all'assunzione del ruolo di Stazione Appaltante, ai fini della scelta del socio privato e all'individuazione del servizio da svolgere per l'affidamento del servizio idrico integrato, il ruolo di Stazione Appaltante per la gara a doppio oggetto finalizzata all'individuazione di un socio privato per la costituenda società mista Rivieracqua S.p.A.;

è espressamente individuata tra le attività di supporto al Commissario *ad acta* la predisposizione degli atti propedeutici alla procedura di gara e la funzione di Stazione Appaltante;

nel contesto di cui sopra Sogesid ha provveduto a trasmettere la Relazione ex art. 14 comma 2 del D. Lgs. n. 201/2022, approvata con decreto del Commissario *ad acta* n. 20 in data 10 luglio 2024, della quale si è dato conto e nella quale sono evidenziate, tra l'altro, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta;

alla Relazione di cui al precedente alinea si è data la dovuta pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Imperia e mediante l'inserimento sul portale ANAC;

in data 12 luglio 2024 Audirevi, con nota assunta al protocollo della Provincia di Imperia in pari data n. 19721, ha trasmesso il documento "Rivieracqua S.p.A. - Asseverazione Piano Economico Finanziario 2024-2042";

Sogesid ha provveduto a trasmettere in data 12 luglio 2024 gli schemi di disciplinare di gara e di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese e norme di partecipazione;

gli schemi di cui al precedente alinea trovano rispondenza nel documento per la consultazione ARERA 245/2024/R/IDR recante : "Orientamenti per la definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato";

### **RICHIAMATO**

il decreto del Commissario *ad acta* in data 10 luglio 2024 n. 20 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149 bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.m.ii. e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, la forma

di gestione del servizio idrico integrato - nel rispetto del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione dell'A.T.O. Ovest Imperiese - attraverso società mista, sussistendone i presupposti, previo esperimento della procedura di gara;

### **RITENUTO**

configurino i presupposti per l'affidamento del S.I.I. a società mista pubblico-privata, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 201/2022, come disciplinate dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea individuando il socio privato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 175/2016;

si debba procedere con carattere di urgenza all'avvio della procedura di gara da parte della Stazione Appaltante per la selezione del socio privato operativo di Rivieracqua, società alla quale sarà affidata la gestione del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese (gara a doppio oggetto) e, pertanto, alla approvazione dello schema di disciplinare di gara e dello schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del S.I.I. nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese e norme di partecipazione;

### **RITENUTO PERTANTO**

di procedere alla approvazione dello schema di disciplinare di gara e dello schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese e norme di partecipazione, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di non pubblicare, nelle more della intervenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica della Stazione Appaltante degli elaborati, gli allegati di cui al precedente alinea;

sussista il carattere di estrema urgenza per garantire nei termini di cui agli accordi sottoscritti l'affidamento della prevista gara a doppio oggetto;

### **DECRETA**

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di confermare, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., quale forma di gestione del servizio idrico integrato per il periodo residuo della Convenzione 2025-2042 l'affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 201/2022 nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e della disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016;
2. di procedere alla scelta del socio privato con procedura ad evidenza pubblica secondo i combinati disposti di cui al D. Lgs. n. 175/2024 e al D. Lgs. n. 36/2023 laddove applicabile;
3. di stabilire il sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di approvare lo schema di disciplinare di gara e lo schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Imperiese e norme di partecipazione;
5. di dare atto della intervenuta nomina da parte della Stazione Appaltante del R.U.P. della fase di affidamento;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente decreto trovano copertura nell'aggiornamento PEF approvato con decreto n. 18 del 3 luglio 2024;
7. di trasmettere il presente atto a Sogesid in qualità di Stazione Appaltante, per i seguiti di competenza;

8. di dare atto del carattere di estrema urgenza finalizzata alla aggiudicazione della procedura di gara entro il 31 ottobre 2024;

**MANDA**

copia del presente decreto:

a ARERA

a ANAC

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

**Il Commissario *ad acta***

**Claudio Scajola / INFOCERT SPA**

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*

CB/fs/mm